



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 596 del 28-11-2020

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 60 DEL 28-11-2020

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO - PER SOLI ESAMI - PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. RIF. DETERMINAZIONE R.G. N. 513 DEL 27 OTTOBRE 2020.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre, il Responsabile del servizio D'ANGELO CAMILLO

PREMESSO che con determinazione n.513del 27 ottobre2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno – categoria C – posizione economica C1, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate;

VISTO che il summenzionato avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi ed Esami – n. 84 del 27 ottobre 2020 e quindi il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era il 26 novembre 2020;

PRESO ATTO che il bando è stato pubblicato anche all'Albo Pretorio on line dell'Ente nonché nella homepage del sito istituzionale del Comune e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;

PRESO ATTO dell'articolo 4 del citato bando di concorso dove si precisano le cause di inammissibilità della domanda di partecipazione, precisando che tutti i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva;

CONSTATATO che sono pervenute n. 111 domande di partecipazione, così come risultante dal prospetto riepilogativo del sistema di acquisizione on line delle domande di partecipazione, e riportato come Allegato 1;

CONSIDERATO il numero delle domande di partecipazione pervenute, si svolgerà la prova preselettiva secondo i criteri e le modalità indicate nell'articolo 7 del bando di concorso;

STABILITO che:

1. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione – ai sensi dell'art. 4 del bando – non è sanabile; l'esclusione infatti è stata espressamente comminata per tali motivi dalla *lex specialis* cui deve farsi riferimento nell'espletamento della procedura concorsuale ed un'eventuale regolarizzazione comporterebbe violazione della *par condicio* dei candidati (Tar Campania – Napoli – Sezione III – sentenza 10 gennaio 2005 n.33). Inoltre così come ribadito dal Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n.1 del 04 dicembre 1998 – l'ipotesi per l'Amministrazione, in sede di esame delle domande di partecipazione al concorso, di non dare applicazione a clausole del bando [... *omissis* ...] estensiva della partecipazione al concorso, è possibile solo nel caso di clausole del bando ambigue e suscettibili di più possibili e ugualmente plausibili letture da parte dell'interprete (cfr. Consiglio di Stato – Sezione V – 19 settembre 1995 n.1319): fattispecie non ravvisabile nella lettura dell'art.4 del bando di concorso. *Ad adiuvandum* i criteri stabili dalla *lex specialis* sono immodificabili nel procedimento concorsuale (cfr. Consiglio di Stato – Sezione VI – 04 marzo 1998 n.241) ancorché in contrasto con le norme primarie o regolamentari e non possono essere disapplicate da parte dell'amministrazione o del giudice (cfr. Consiglio di Stato – Sezione VI – 31 maggio 2005 n.2603). A conclusione, il bando di concorso deve essere interpretato secondo il criterio formale (sia da parte del giudice sia dell'amministrazione), con esclusione di letture ermeneutiche in funzione integrativa, con l'applicazione automatica dell'esclusione automatica laddove sia violata la normativa di gara e con la conseguente qualificazione del potere di esclusione in termini di potere vincolato, anche a tutela dell'affidamento e della *par condicio* dei candidati (cfr. C.G.A. 09 giugno 1998 n.335);
2. La mancata allegazione della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione della procedura concorsuale. I dati dichiarati nella domanda di partecipazione sono riconducibili in parte alla previsione normativa di cui all'articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e in parte all'articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del citato DPR. Pertanto, l'omessa allegazione del documento non ravvisa una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come tale suscettibile di emenda (Consiglio di Stato – Sezione V – 1° ottobre 2003 n.5677), bensì – al contrario – la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli articoli 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 non può mai tener luogo all'atto alternativo pubblicitario poiché, in tal caso, la

mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di “certezza” (cfr. Consiglio di Stato – Sezione V – 16 dicembre 2005 n.2477). Infatti il modello di domanda predisposto dall’Amministrazione riporta – in prima pagina – che “[...] *A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, che quanto risulta compilato nei seguenti quadri corrisponde al vero [...]*” e nel quadro C tra la documentazione allegata alla domanda anche la dicitura “*Copia del documento d’identità personale in corso di validità*”. Pertanto il candidato è stato posto nella condizione a lui favorevole di produrre la documentazione in materia completa e legalmente valida sin dall’origine. L’eventuale integrazione della fotocopia del documento di identità non integra un’efficace dichiarazione sostitutiva di atto notorio giacché carente dei requisiti formali indefettibilmente necessari ai fini della giuridica “attestazione di veridicità” di quanto dichiarato. L’articolo 47 infatti va letto in combinazione con il precedente articolo 38; tuttavia, per coglierne appieno le valenze precettive, occorre considerare altresì, in via di interpretazione sistematica, il disposto dei successivi articoli 75 e 76. Quanto appena considerato chiarisce che l’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. In altre parole, la dichiarazione sostitutiva del privato formata a norma degli articoli 38 e 47 del citato DPR 445/2000, è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà: segue da ciò che se il sottoscritto dichiara il falso sarà punibile per falsità in atti. Di fatto, deve rimarcarsi come la condotta tipica, penalmente sanzionata, sia esclusivamente quella tassativamente delineata dal combinato disposto della previsione codicistica e dell’art.76 del citato DPR, talché nessuna responsabilità penale potrà mai sorgere qualora il dichiarante, pur avendo sottoscritto una falsa attestazione, non abbia tuttavia rispettato le forme stabilite dagli articoli 47 e 38 del Testo Unico, tra le quali rientra essenzialmente l’adempimento consistente nell’onere di unire alla dichiarazione la copia fotostatica del documento di identità. A tal punto, l’Amministrazione non può invitare d’ufficio alla regolarizzazione del documento a produrre il documento in parola, poiché tale condotta costituirebbe una grave violazione dell’obbligo al pari trattamento dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato – Sezione V – 4 novembre 2004 – Sentenza n.7140);

3. L’allegazione della fotocopia di un documento di identità scaduto comporta l’esclusione per le motivazioni precedentemente indicate. L’articolo 45 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 stabilisce che “*Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.*” Pertanto l’impiego di un documento scaduto, in assenza della necessaria integrazione prevista dal testo di legge, non è idonea a supplire alla carenza di certezza

circa la imputabilità soggetta della dichiarazione ad una determinata persona fisica (cfr. Tar Campania – Napoli – Sezione VIII – Sentenza 11 maggio 2007 n.4974;

4. L'assenza della ricevuta o attestazione di pagamento della tassa di concorso è sanabile previa presentazione della stessa;

PRECISATO che le domande saranno fatte firmare in originale al momento della prova preselettiva come previsto dall'articolo 4 del bando di concorso;

DATO ATTO che, per ragioni di tutela della riservatezza, ogni candidato verrà identificato all'interno del richiamato elenco mediante il codice numerico, che è stato comunicato allo stesso via mail all'interno della ricevuta attestante la ricezione della domanda;

PRESO ATTO che relativamente alle domande pervenute nessuna domanda di partecipazione risulta acquisita oltre la scadenza del bando di concorso (fissata al 26 novembre 2020);

VISTO il DPR 19 marzo 1970 n. 253 nonché i DPR 15 marzo 2010 n. 87, 88 e 89 relativi alla revisione dell'assetto ordinamentale dei vari diplomi della scuola media superiore;

RILEVATO che l'articolo 7 del bando di concorso prevede che *“Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti solo nei confronti di quelli utilmente collocati nella graduatoria finale”*;

PRESO ATTO che l'articolo 4 del bando di concorso prevede che *“[...] l'eventuale ammissione alla prova preselettiva o alle prove di esame, non comporta l'acquisizione di alcun diritto in capo ai partecipanti nei confronti dei quali sarà effettuata la verifica della regolarità della documentazione prodotta e delle informazioni trasmesse solo prima della redazione della graduatoria finale verso quei candidati in essa riportati”*;

VISTO il vigente Regolamento sulle procedure per l'accesso agli impieghi;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, in particolare, l'articolo 91;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241;
2. sulla base delle motivazioni in premessa, di dichiarare ammissibili – ai fini del concorso pubblico – per soli esami – per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno – categoria C – posizione economica C1, i 111candidati secondo quanto riportato nell'allegato 1 sotto la dicitura “candidati ammessi”;

3. dare atto che, per ragioni di tutela della riservatezza, ogni candidato verrà identificato all'interno del richiamato elenco mediante il codice numerico, che è stato comunicato allo stesso via mail all'interno della ricevuta attestante la ricezione della domanda;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Commissione giudicatrice, non appena saranno ultimate le procedure di nomina;
5. di dare atto che il calendario dello svolgimento della prova preselettiva, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla pagina "Bandi di Concorso" della sezione Amministrazione Trasparente, precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli interessati;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

IL RESPONSABILE DI AREA
D'ANGELO CAMILLO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni